

Circolare 04/2013

Sava li 16.09.2013

A tutti i Clienti dello Studio

Loro sedi

OGGETTO: LE PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO DEL FARE CONVERTITO IN LEGGE .

Gentile Cliente, con la presente si riporta una sintesi delle principali novità in materia fiscale e del lavoro a seguito della conversione in Legge del Decreto Fare (Decreto-legge 21 Giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 Agosto 2013, n. 98 -GU n. 194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63).

- FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI NUOVIMACCHINARI PER PMI (Art.2)

Le piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo. I finanziamenti, concessi entro il 31.12.2016, hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili.

Il Ministero dello Sviluppo Economico concede inoltre un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti concessi, nella misura massima e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.

Con decreto interministeriale sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi, la misura massima e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento.

- INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (Art. 30, c. 1, lett. a) -

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente; non è più richiesto che sia rispettata la medesima sagoma.

- PERMESSO DI COSTRUIRE (Art. 30, cc. 1, lett. d)

Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo (30 giorni), ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di

permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

**- CERTIFICATO DI AGIBILITÀ (Art. 30, cc. 1, lett. g)**

Il certificato di agibilità può essere richiesto anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi o per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o di chiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

**INIZIO E TERMINE DELLE COSTRUZIONI (Art. 30, cc. 3-6)** - Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di 2 anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 Dpr 380/2001, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente al 22.06.2013. Pertanto, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 3 anni dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i 5 anni dall'inizio dei lavori.

**- SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC NEGLI APPALTI PUBBLICI Art. 31)**

La validità del Durc viene estesa a 120 giorni in caso di appalti pubblici e per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. e la fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. Gli enti devono seguire in caso di irregolarità alcune regole: in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC gli Enti preposti (INPS, INAIL, Cassa edile), prima dell'emissione del documento devono invitare l'interessato, mediante posta elettronica certificata o per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando le cause della irregolarità.

Il DURC può essere rilasciato in presenza della certificazione che attesta la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi non ancora versati.

**- VALUTAZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO (DUVRI) (Art. 32, c. 1, lett. a)**

Il DUVRI è il documento unico di valutazione dei rischi che deve essere redatto dal datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi, forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.

Questo documento (previsto dall'art. 26 D. Lgs 81/2008 - TU sulla salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro) è obbligatorio per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi di più imprese nei settori di attività a basso rischio infortunistico al fine di eliminare o perlomeno ridurre al minimo i rischi stessi.

Il decreto prevede delle semplificazioni e anche degli esoneri nei confronti del committente per lavori che non prevedono l'impiego di oltre cinque uomini-giorno e che non siano presenti rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, da amianto, ecc. o, da rischio elevato di incendi. In alcuni casi ritorna la possibilità di autocertificazione della valutazione dei rischi (basso rischio infortunistico).

**- INFORTUNI SUL LAVORO (Art. 32, c. 6)**

È abrogato l'art. 54 Dpr 1124/1965 dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del D.L. 69/2013, che prevedeva, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di informare, nel termine di 2 giorni, l'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro con conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni.

**- RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEGLI APPALTATORI (Art. 50)**

Viene abrogata la disposizione che prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'Erario dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nei limiti del corrispettivo dovuto in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto.

**- SEMPLIFICAZIONE DELLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (Art. 50bis)**

Viene previsto un regime facoltativo in base al quale dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare giornalmente in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione (devono essere trasmessi anche i corrispettivi). L'adozione di questo sistema di comunicazione di dati, comporterà una serie di sgravi amministrativi: l'esonero dall'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore a 3.600 euro; l'esonero dalla comunicazione telematica di operazioni con soggetti black-list; l'esonero dalla presentazione in via telematica all'Agenzia delle dogane di taluni elenchi riepilogativi intracomunitari

**- ESTENSIONE ASSISTENZA FISCALE (Art. 51 bis)**

Dal 2014 viene prevista la possibilità per i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di poter usufruire dei centri di assistenza fiscale (CAF) e dei consulenti del lavoro, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi anche in caso di assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Relativamente al 2013 è stata introdotta la possibilità, in via transitoria relativamente al 2013, c'è la possibilità di presentare le dichiarazioni dei redditi dal 2 al 30 settembre 2013 per le categorie di contribuenti sopra indicati (esclusivamente se dalla Dichiarazione fiscale risulta un credito).

**- DILAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO (Art. 52, c. 1, lett. a)**

Sono state ampliate le modalità di rateizzazione dei debiti fiscali con Equitalia. La rateazione delle somme iscritte a ruolo, ove il debitore si trovi in una grave situazione di difficoltà economica, non dovuta a sue responsabilità, può essere aumentata fino a 120 rate mensili. Tale opportunità è concessa se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1. accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del debito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
2. valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.

La decadenza dal beneficio della rateazione si realizza nel caso di omesso versamento, nel periodo di rateazione di 8 rate, anche non consecutive.

**- BENI MOBILI RELATIVAMENTE PIGNORABILI (Art. 52, c. 1, lett. d)**

I beni aziendali indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, anche se quest'ultimo è costituito in forma societaria possono essere pignorati nei limiti massimi di 1/5.

Nel caso di pignoramento di tali beni, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi 300 giorni dal pignoramento stesso.

**- ESPROPRIAZIONE ESCLUSA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (Art. 52, c. 1, lett. g)**

Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'art. 563 c.p.c., l'agente della riscossione:

- a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito a uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

b) nei casi diversi da quello di cui al punto precedente, può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera 120.000 euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca e sono decorsi almeno 6 mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

- MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE (Art. 84)

Viene reintrodotta l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione per alcune tipologie di controversie (in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari). La mediazione obbligatoria ha un carattere transitorio (durata 4 anni) e sperimentale (monitoraggio degli effetti dell'istituto a partire dal secondo anno di sperimentazione).

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Per Studio Format S.a.s.  
f.to Dr. Prudeniano Giovanni Antonio

*L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.*